



Mantova, lì **23/10/2012**
Circolare N. 36/2012

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Modello per il finanziamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa danneggiati dal sisma

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ieri, è stato approvato il **modello di comunicazione** che i titolari di **reddito d'impresa**, danneggiati dal **terremoto** che ha colpito lo scorso maggio alcune Province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate per accedere al finanziamento **per far fronte ai pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi in seguito al sisma**.

Si tratta dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria i cui termini di versamento sono stati sospesi fino al 30 novembre 2012 ed il cui pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2012 (art. 11, comma 6 del DL 174/2012).

Il modello dovrà essere trasmesso **entro il 16 novembre**, tassativamente in via telematica (*direttamente o tramite intermediari abilitati*), mediante l'apposito software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I titolari di **reddito d'impresa**, (*quindi sono esclusi i professionisti, le imprese agricole individuali e società semplici*) **limitatamente ai danni subiti** in relazione all'attività d'impresa, che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del DL 6 giugno 2012, n. 74 ovvero all'articolo 3-bis del DL 6 luglio 2012, n. 95, **possono richiedere** alle banche operanti nelle zone terremotate **un finanziamento** con interessi a carico dello Stato assistito da garanzie dello Stato **per la durata massima di due anni**.

Indicazione distinta dei pagamenti sospesi

Nel modello (*allegato alla presente*) devono essere distintamente indicati i **dati dei pagamenti sospesi**.

Gli interessati dovranno fare un calcolo previsionale ed in particolare, nella **sezione I del quadro A** dovranno indicare, in corrispondenza del singolo rigo, gli **importi presunti** relativi ai **pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012**, ripartiti in base alle sezioni presenti nel modello di versamento F24.

Nel rigo "Altri pagamenti", va indicato l'**importo complessivo** presunto da versare con modalità di pagamento diverse dal modello di versamento F24.

Nella **sezione II del quadro A** vanno indicati gli **importi presunti** relativi ai **pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013**, avendo cura di riportare l'**ammontare mensile complessivo** dei pagamenti futuri in corrispondenza dei singoli rigi.

Si ricorda inoltre che, per accedere al finanziamento, i contribuenti interessati presentano ai soggetti finanziatori una **copia** della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione, unitamente alla documentazione prevista dal predetto articolo 11, comma 9, del DL n. 174/2012.

La documentazione deve essere presentata a un **soggetto autorizzato** all'esercizio del credito (BANCA) operante nei territori del sisma, che abbia aderito alla convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del DL n. 174/2012. In sostanza, come già detto, anche i soggetti finanziatori devono operare nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Studio Mantovani & Associati S.S.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Vecchi Rag. Cristina
 Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 telefono 0376/369448/9 - 224070/1
 telefax 0376/369449
 Codice Fiscale e
 Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
 ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
 Camprostrini Rag. Barbara
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Segà D.ssa Barbara
 Scaini Dott. Fabio

SCHEMA:

- **Contribuenti in zone terremotate che si sono avvalsi della sospensione dei pagamenti al 30/11:** devono provvedere tassativamente al pagamento di tutti i tributi e contributi sospesi **entro il 16 dicembre 2012;**

- **Contribuenti in zone terremotate che hanno subito danni:** se rientrano ed hanno effettuato gli adempimenti di cui all'art. 3 DL. 74 (di seguito riportato), in particolare hanno provveduto all'accertamento degli stessi mediante perizia giurata da parte professionista abilitato, possono usufruire dei finanziamenti di cui alla presente circolare

- tali ultimi contribuenti devono contattare tempestivamente lo studio entro il **05/11/2012** per la compilazione e presentazione della modulistica al fine di poter accedere ai finanziamenti agevolati suddetti.

In riferimento ai requisiti che devono possedere i soggetti titolari di reddito d'impresa riproponiamo l'articolo:

Articolo 3 - Decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 -

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

In vigore dal 8 giugno 2012

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei 1. territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, prioritari, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

- a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
- c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
- e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
- f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e'

vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'**articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 luglio 2004, n. 186**.

4. In deroga agli **articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile**, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'**articolo 1136, quarto comma, del codice civile**, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilita' degli edifici e strutture ordinarie effettuate ai sensi del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011**, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del **decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**, all' **articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, all'**articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, agli articoli 8 e 12 della **legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31** e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della **legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19**, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al **titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006** così come modificato ed integrato dal **decreto legislativo n. 4 del 2008**, ed alle relative norme regionali di attuazione.

12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010**.

13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (per i clienti in possesso di password)